



# Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Divisione VIII

MINFTRA  
DIP4  
Dipartimento per i trasporti terrestri  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0031543-02/04/2007-USCITA  
23.19.14

Roma, 02 APR. 2007

Spett. Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  
Via San Niccolò 21  
50125 FIRENZE

Oggetto: Vostra istanza del 5 febbraio 2007 – Corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan -

In relazione ai contenuti dell'istanza in oggetto e per una più completa ed esaustiva trattazione della materia si ritiene opportuno riportare di seguito le norme di riferimento disciplinanti la circolazione degli autocaravan.

L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada).

Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1).

La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2).

Nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c.3).

E' vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4).